

Regole Operative per l'accesso al servizio BIO-PMG

Riconoscimento dei Prezzi Minimi Garantiti
per impianti alimentati a biomasse solide e
biogas

di cui al DL 57/2023
Delibera ARERA 132/2024/R/eel
Delibera ARERA 305/2024/R/eel

INDICE

1. Contesto normativo e regolatorio	4
2. Definizioni	6
3. Perimetro di applicazione	7
4. Sottoscrizione della convenzione	7
4.1. Accesso al meccanismo.....	7
4.2. Presentazione dell’istanza.....	7
4.3. Adempimenti antimafia.....	8
4.4. Attivazione della convenzione.....	8
4.4.1. Decorrenza della convenzione BIO-PMG – Regole generali	8
4.4.2. Decorrenza della convenzione BIO-PMG – Deroga per richieste presentate entro il 30 settembre 2024	9
4.4.3. Decorrenza della convenzione BIO-PMG – Deroga per richieste presentate entro il 30 settembre 2024	9
4.5. Attivazione della convenzione BIO-PMG e regolazione del Contratto di Dispacciamento del GSE.....	9
4.5.1. Presenza di una convenzione incentivante con Tariffa Onnicomprensiva.....	9
4.5.2. Presenza di una convenzione incentivante diversa dalla Tariffa Onnicomprensiva 10	
4.5.3. Cumulabilità del servizio BIO-PMG con altri servizi.....	10
4.6. Gestione della convenzione BIO-PMG	11
4.6.1. Trasferimento di titolarità.....	11
4.6.2. Recesso dalla Convenzione.....	11
5. Calcolo dei Prezzi Minimi Garantiti (PMG).....	12
5.1. Calcolo dei PMG per impianti alimentati a biomasse solide	12
5.2. Calcolo dei PMG per impianti alimentati a biogas	13
6. Erogazione dei corrispettivi.....	15
6.1. Erogazione dei corrispettivi in acconto.....	15
6.2. Energia esclusa dal riconoscimento dei PMG	16
6.3. Erogazione dei corrispettivi a conguaglio	16
6.3.1. Calcolo dei Ricavi Minimi Garantiti.....	16

6.3.2. Calcolo dei Ricavi Convenzionali	17
7. Richieste di conguaglio	18
7.1. Modalità di richiesta di conguaglio	18
7.2. Focus: requisito di sostenibilità dei combustibili utilizzati	18
8. Modalità di fatturazione e pagamento	19
8.1. Corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dal GSE	20
8.2. Cessione del credito e mandato irrevocabile all'incasso	20
8.2.1. Cessione del credito.....	20
8.2.2. Mandato irrevocabile all'incasso	21
9. Verifiche e controlli	22
10. Protezione e trattamento dei dati.....	22

1. Contesto normativo e regolatorio

L'articolo 3-ter, comma 1, del Decreto-Legge 57/23, come modificato dall'articolo 5.bis del decreto legge 63/24, sostituisce l'articolo 24, comma 8, del Decreto Legislativo 28/11 e stabilisce che *l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, , i cui regimi incentivanti siano terminati entro la predetta data, ovvero che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 per aderire al regime di cui al presente comma, sulla base dei seguenti criteri:*

- *i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei costi di funzionamento, al fine di assicurare la prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento efficiente dell'impianto;*
- *i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla potenza dell'impianto;*
- *gli impianti rispettano i requisiti di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*
- *il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni dei ricavi, è aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e della necessità di promuovere la progressiva efficienza dei costi degli impianti, anche al fine di evitare incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza di incentivi all'utilizzo energetico delle stesse.*

L'articolo 5, comma 3-bis del Decreto-Legge 181/23 prevede che il riferimento agli impianti alimentati da biomassa di cui all'articolo 24, comma 8, del Decreto Legislativo 28/11 comprenda anche gli impianti alimentati da biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico e che per tale tipologia di impianti il regime dei Prezzi Minimi Garantiti si applichi alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.

L'ARERA, con la deliberazione 132/2024/R/eel del 9 aprile 2024 (di seguito "Delibera"), oggetto di successivo aggiornamento con la deliberazione 305/2024/R/eel, ha definito le modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti (nel seguito "PMG"), dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione alimentati da biogas e biomasse solide, ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto-legge 57/23.

Nei suddetti provvedimenti è previsto che il GSE eroghi la remunerazione spettante pari alla differenza, se positiva, tra i Ricavi Minimi Garantiti e i Ricavi Convenzionali e che tale erogazione avvenga a conguaglio al termine di ciascun anno solare, fatta salva la possibilità di prevedere forme di acconto.

L'art. 43, comma 1 del D.lgs. 199/21 stabilisce che, per garantire il rispetto di quanto previsto agli articoli 39 e 42 del medesimo decreto legislativo, sia certificata ogni partita di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti liquidi o gassosi di origine non biologica, carburanti derivanti da carbonio riciclato. A tal fine, tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione aderiscono al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità ovvero a un sistema volontario di certificazione.

Con la pubblicazione del Decreto Interministeriale del 7 agosto 2024 è stato istituito il “Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, la certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e quella dei carburanti da carbonio riciclato”, e sono state aggiornate le modalità per la certificazione della sostenibilità delle materie prime utilizzate nella produzione di energia elettrica.

L’art. 3, comma 1 del Decreto Interministeriale 7 agosto 2024 stabilisce che “Il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità opera mediante l’applicazione dello schema di certificazione di cui all’art. 4, da parte dei seguenti soggetti:

- a) gli organismi di accreditamento, che accreditano gli organismi di certificazione per lo schema di certificazione di cui all’art. 4 del presente decreto e verificano il corretto operato degli stessi;
- b) gli organismi di certificazione, che operano ai sensi dell’art.7;
- c) gli operatori economici, che sono in possesso di un certificato di conformità dell’azienda; gli stessi si sottopongono alle verifiche periodiche da parte di un organismo di certificazione e assicurano la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;
- d) il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Comitato, che effettuano il controllo sul rispetto della sostenibilità ai sensi del decreto legislativo 199/2021, anche avvalendosi del GSE;
- e) ISPRA, che svolge attività di controllo a campione sui piani di monitoraggio trasmessi ai sensi dell’art. 42, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, da parte degli organismi di certificazione e in particolare sul mantenimento del contenuto del carbonio nei suoli; annualmente, ISPRA informa il Comitato dell’esito di tale attività”.

L’art. 21, comma 4 del Decreto Interministeriale 7 agosto 2024 stabilisce che con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano, il rispetto dei criteri di sostenibilità di cui ai commi dal 7 all’11 dell’art. 42, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 , per il periodo che intercorre dal 1° gennaio 2023 fino ai 9 mesi successivi all’entrata in vigore del decreto, può essere dimostrato anche mediante una autodichiarazione del produttore, resa ai sensi del d.P.R. 445/2001, che attesti almeno che le materie prime utilizzate rispettano quanto previsto dai commi dal 7 all’11 dell’art. 42, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199. Tale autodichiarazione è accompagnata dalla documentazione comprovante la tracciabilità e rintracciabilità della biomassa legnosa ai sensi del D.M. 2 marzo 2010 e dalla documentazione connessa a quanto previsto dal D.lgs. 34 del 2018 Testo unico delle foreste e delle filiere forestali (TUFF) o al sistema di dovuta diligenza ai sensi del Regolamento (UE) 995/2010 Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR). I soggetti responsabili dell’erogazione degli incentivi stabiliscono i termini e le modalità con le quali la documentazione di cui al precedente periodo dev’essere presentata. Decorso il termine di cui al primo periodo, la sostenibilità è dimostrata unicamente mediante l’adesione al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità ovvero a un sistema volontario di certificazione prescritta dall’articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199.

2. Definizioni

In aggiunta alle definizioni di cui alla Delibera 9 aprile 2024 n. 132/2024/R/eel e s.m.i., ai fini delle presenti Regole, si applicano le seguenti definizioni:

- ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
- CENSIMP - Codice identificativo dell'impianto di produzione registrato sul portale GAUDI di Terna
- UP - Unità di Produzione
- TIME - Testo Integrato Misura Elettrica
- TIS - Testo Integrato Settlement
- PMG – Prezzi Minimi Garantiti
- BIO-PMG – Regime commerciale di cui alla Del. 132/2024 e s.m.i., basato sui Prezzi Minimi Garantiti per impianti alimentati a biomasse e biogas
- RSE S.p.A. – Ricerca sul Sistema Energetico
- PUN – Prezzo Unico Nazionale
- Produttore - Persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione. Egli è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione
- CUSF - Corrispettivo Unitario di Scambio Forfetario di cui al Testo Integrato Scambio sul Posto

3. Perimetro di applicazione

Gli impianti che possono far richiesta di applicazione dei BIO-PMG devono essere alimentati da biogas o da biomasse solide (coerentemente con quanto riportato sul portale GAUDI di TERNA) e devono essere in esercizio alla data del 28 luglio 2023, data di entrata in vigore del Decreto-Legge 57/23.

Il perimetro comprende gli impianti di produzione che hanno beneficiato o che beneficiano, di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 oppure che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per aderire al servizio BIO-PMG.

Si precisa che sono ammessi a beneficiare dei PMG anche gli impianti di produzione alimentati da rifiuti limitatamente alla sola energia elettrica prodotta dalla frazione biodegradabile dei rifiuti e gli impianti di produzione alimentati da biogas prodotto da FORSU, secondo le modalità riportate nei paragrafi successivi.

Gli impianti di produzione rispettano altresì i requisiti di sostenibilità di cui all'art. 42 del decreto legislativo 199/21. Si rimanda al par. 7.2 delle presenti Regole per maggiori approfondimenti.

4. Sottoscrizione della convenzione

4.1. Accesso al meccanismo

Il produttore che intende stipulare una convenzione per il riconoscimento BIO-PMG deve accedere al sito del GSE e seguire la procedura guidata di registrazione sul portale Area Clienti del GSE per l'inserimento dei propri dati anagrafici al seguente link: <https://areaclienti.gse.it>. Al medesimo indirizzo è possibile consultare il manuale utente per la registrazione.

A seguito del completamento della fase di registrazione o nel caso in cui il produttore sia già censito negli archivi del GSE, sarà necessario sottoscrivere il servizio BIO-PMG tra quelli disponibili, al fine di gestire le fasi operative e amministrative per la stipula della convenzione o e quelle relative allo scambio dei dati tra produttore e GSE.

4.2. Presentazione dell'istanza

Per avvalersi del servizio BIO-PMG è necessario presentare un'istanza per ciascuna UP afferente all'impianto.

Il produttore, a seguito della creazione dell'istanza, dovrà:

- confermare per “presa visione e accettazione” le clausole contrattuali generali di cui all'Allegato 1 alle presenti Regole Operative;
- scaricare la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio;
- caricare nel portale informatico la suddetta dichiarazione, debitamente sottoscritta e corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità del produttore;
- procedere all'inoltro telematico dell'istanza;
- al termine di tale fase l'istanza BIO-PMG risulterà in stato “INVIATA”.

4.3. Adempimenti antimafia

Ai fini dell'erogazione degli importi spettanti, i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi del D. lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., sono tenuti a inoltrare al GSE la documentazione prevista dal medesimo Decreto legislativo, mediante l'apposita applicazione presente nell'area clienti (<https://areaclienti.gse.it/>), denominata "Documentazione Antimafia".

Al riguardo, si specifica invero che il GSE ha l'obbligo di acquisire d'ufficio, tramite le Prefetture, l'informativa antimafia per tutti gli operatori che ricevono "*provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, [...] atti e contratti il cui valore complessivo*" sia superiore a € 150.000,00, calcolato sull'intera durata del periodo di validità del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs.159/2011 s.m.i..

4.4. Attivazione della convenzione

Il GSE effettua le verifiche tecnico-amministrative sulla documentazione di cui al paragrafo precedente. A valle di tali controlli, in caso di esito positivo, il GSE provvederà a inoltrare, tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo indicato dal produttore in fase di compilazione della richiesta, il provvedimento di accoglimento dell'istanza e a renderlo disponibile nell'apposita sezione del portale informatico.

Il provvedimento di accoglimento reca la firma digitalizzata del Rappresentante Legale del GSE e riporta i riferimenti e il periodo di validità della convenzione.

Al termine di tale fase, la convenzione risulterà attiva.

A valle dei controlli tecnico-amministrativi sulla documentazione prodotta nell'ambito dell'istanza, il GSE provvederà a richiedere, se del caso, le opportune integrazioni documentali.

4.4.1. Decorrenza della convenzione BIO-PMG – Regole generali


Fermo restando che la Convenzione non può decorrere da una data antecedente al 28 luglio 2023, in caso di accoglimento dell'istanza di accesso al meccanismo, il GSE stipula con il produttore la convenzione BIO-PMG di durata annuale, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno e tacitamente rinnovabile, come indicato all'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 132/2024/R/eel e s.m.i., che ha, in genere, effetti a decorrere da una data concordata con il produttore e comunque dal primo giorno del mese successivo all'ultima tra le seguenti date:

- i) alla data di richiesta di accesso al meccanismo BIO-PMG presentata al GSE salvo quanto previsto a quanto previsto a successivo paragrafo 4.3.2;
- ii) alla data in cui termina l'erogazione degli incentivi (per effetto del sopraggiunto termine del diritto ovvero di esplicita rinuncia ai sensi dell'articolo 3-ter del Decreto-Legge 57/23) e comunque non oltre il 31 dicembre 2027;
- iii) alla data in cui termina l'obbligo di massimizzazione della produzione ai sensi dell'articolo 5-bis del Decreto-Legge 14/22, nel caso degli impianti a cui l'obbligo era riferito.

Qualora l'impianto, alla data di richiesta di presentazione dell'istanza di accesso al servizio BIO-PMG, benefici di incentivi alla produzione di energia elettrica, sarà necessario, nell'ambito della medesima istanza, richiedere il recesso dalla convenzione incentivante (nel

seguito anche rinuncia) e, in tali casi, il contratto BIO-PMG decorrerà dal primo giorno del mese successivo, come riportato nella seguente tabella.

La rinuncia si intende irrevocabile e ha effetti esclusivamente nel caso in cui sussistano i requisiti e le condizioni per l'accoglimento dell'istanza di accesso al meccanismo BIO-PMG.



4.4.3. Decorrenza della convenzione BIO-PMG – Deroga per richieste presentate entro il 30 settembre 2024

I produttori che intendano usufruire della decorrenza retroattiva della convenzione BIO-PMG, possono chiedere al GSE, entro il 30 settembre 2024, che la medesima convenzione decorra dal giorno successivo alla data in cui termina l'erogazione degli incentivi (per scadenza naturale o esplicita rinuncia) e comunque non prima del 28 luglio 2023, a condizione che, nel periodo per cui è richiesta l'applicazione dei PMG, siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 3-ter del Decreto-Legge 57/23. Si specifica che, nel caso di impianti ricompresi nel "programma di massimizzazione", la data di decorrenza della convenzione BIO-PMG non potrà essere antecedente al 1° ottobre 2023.

4.5. Attivazione della convenzione BIO-PMG e regolazione del Contratto di Dispacciamento del GSE

4.5.1. Presenza di una convenzione incentivante con Tariffa Onnicomprensiva

Laddove l'impianto, alla data dell'istanza di ammissione al meccanismo BIO-PMG, sia oggetto di una convenzione che preveda l'erogazione di incentivi mediante "Tariffa Onnicomprensiva" (TO/TFO), il produttore, nell'ambito dell'istanza, dovrà autorizzare il GSE ad attivare, contestualmente alla convenzione BIO-PMG, una convenzione di Ritiro Dedicato (ai sensi della Delibera ARERA 280/07 e s.m.i.) al fine di assicurare la continuità del servizio di ritiro a prezzi orari dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete, laddove non avesse già provveduto a individuare un utente del dispacciamento diverso dal GSE.

Il GSE procederà alla risoluzione del contratto di incentivazione in coerenza con la decorrenza riconosciuta nell'ambito della convenzione BIO-PMG e, contestualmente attiverà per l'impianto una convenzione di Ritiro Dedicato avente medesima data di decorrenza.

4.5.2. Presenza di una convenzione incentivante diversa dalla Tariffa Onnicomprensiva

Laddove un produttore abbia una convenzione incentivante diversa dalla Tariffa Onnicomprensiva il GSE, nel caso in cui:

- l'UP acceda a una convenzione RID già attiva con remunerazione a prezzi minimi garantiti, con l'attivazione della convenzione BIO-PMG verrà modificata la remunerazione a prezzi zonali orari a far data dalla decorrenza della convenzione BIO-PMG;
- l'UP sia associata a un contratto di immissione in rete con un altro utente del Dispacciamento (di seguito "UdD") al mercato libero, la decorrenza della convenzione BIO-PMG decorrerà in accordo alle tempistiche specificate nel paragrafo 4.3.1 e il contratto di vendita dell'energia non subirà modifiche;
- nel caso di UP per le quali il produttore non ha individuato un UdD, il produttore dovrà autorizzare il GSE, nell'ambito della richiesta di accesso al meccanismo, ad attivare contestualmente alla convenzione BIO-PMG, una convenzione di Ritiro Dedicato al fine di assicurare il servizio di ritiro a prezzi orari dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete. In tali casi la decorrenza della convenzione BIO-PMG non potrà essere antecedente alla data di inclusione dell'UP nel Contratto di Dispacciamento del GSE.

4.5.3. Cumulabilità del servizio BIO-PMG con altri servizi

Il servizio BIO-PMG non è cumulabile con:

- altri meccanismi di incentivazione sulla produzione di energia elettrica erogati del GSE, pertanto, in caso di accoglimento della richiesta di accesso al servizio BIO-PMG, la convenzione incentivante eventualmente presente verrà risolta secondo le tempistiche indicate nei precedenti paragrafi 4.3.1 e 4.3.2;
- importi erogati ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 14/22 con ciò derivandone che, ai fini dell'accesso al servizio BIO-PMG, dovrà essere terminato il c.d. "periodo di massimizzazione";
- riconoscimento dei Prezzi Minimi Garantiti nell'ambito di un contratto di Ritiro Dedicato;
- riconoscimento dei Prezzi Minimi Garantiti nell'ambito di un contratto "PMG - ML";
- adesione dell'impianto al meccanismo del Capacity Market, come previsto dall'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 5 luglio 2024 recante modifiche all'articolo 5 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 giugno 2019.

4.6. Gestione della convenzione BIO-PMG

4.6.1. *Trasferimento di titolarità*

Il Produttore è tenuto a comunicare al GSE l'eventuale trasferimento della titolarità/disponibilità dell'impianto tramite l'apposita funzionalità sul portale informatico dedicata alla richiesta di trasferimento di titolarità.

La mancata comunicazione, infatti, non permette di trasferire la titolarità delle convenzioni al soggetto subentrante. Il GSE, a seguito del trasferimento della titolarità/disponibilità dell'impianto, verifica la sussistenza in capo al soggetto subentrante dei requisiti soggettivi sulla base dei quali l'impianto è stato ammesso al meccanismo incentivante, riservandosi in caso di accertamento di carenza degli stessi, di modificare e/o di risolvere i contratti.

Nelle more dello sviluppo della funzionalità sul portale informatico dedicata alla richiesta di trasferimento titolarità dell'impianto, il Produttore è tenuto ad aprire una apposita segnalazione sul portale di Supporto del GSE richiedendo il trasferimento di titolarità e inviando il modulo di richiesta sottoscritto dal cedente e dal subentrante e i documenti a corredo indicando nell'oggetto della segnalazione "trasferimento di titolarità della convenzione XXXXXXXX".

4.6.2. *Recesso dalla Convenzione*

Il produttore ha la facoltà di recedere dalla convenzione BIO-PMG in ogni momento della sua vigenza con preavviso di almeno 60 giorni previo invio di disdetta tramite l'apposita funzionalità sul portale informatico dedicata alla richiesta di disdetta. Nelle more dello sviluppo della funzionalità sul portale informatico dedicata alla richiesta di disdetta, il Produttore è tenuto ad aprire una apposita segnalazione sul portale di Supporto del GSE richiedendo la disdetta della convenzione e inviando il modulo di richiesta sottoscritto inserendo nell'oggetto della segnalazione "richiesta di disdetta per la convenzione XXXXXXXX". Si precisa che il recesso dalla Convenzione non legittima il produttore a chiedere il riconoscimento degli incentivi già oggetto di rinuncia, posto che la stessa costituisce atto irrevocabile.

5. Calcolo dei Prezzi Minimi Garantiti (PMG)

5.1. Calcolo dei PMG per impianti alimentati a biomasse solide

I PMG spettanti alla produzione netta di energia elettrica per gli impianti alimentati a biomasse solide, come previsto dall'art. 2 dell'Allegato A della Delibera, sono pari, per ciascun mese solare, alla somma della componente a copertura dei costi del combustibile PMG_{comb} , della componente a copertura dei costi operativi $PMG_{o\&m}$ e della componente associata ai ricavi derivanti dalla vendita del calore prodotto PMG_{calore} (espresse in €/MWh):

$$PMG_{spettanti} = PMG_{comb} + PMG_{o\&m} + PMG_{calore}$$

- La componente PMG_{comb} è l'elemento a copertura dei costi del combustibile e tiene conto sia dei costi di acquisto e di trasporto della materia prima sia degli oneri necessari a coprire i costi necessari per lo smaltimento e per le certificazioni di sostenibilità:

$$PMG_{comb} = \frac{P_{comb} + P_{trasp} + P_{tracc} + P_{smalt}}{Eff}$$

Dove:

- P_{comb} è il prezzo medio mensile della biomassa solida diversa dalla frazione biodegradabile dei rifiuti espresso in €/t, nel caso di utilizzo della frazione biodegradabile dei rifiuti, è pari a 0 €/t;
- P_{trasp} è l'elemento, espresso in €/t, a copertura dei costi di trasporto del combustibile;
- P_{tracc} è l'elemento, espresso in €/t, a copertura del costo per la tracciatura delle biomasse solide;
- P_{smalt} è l'elemento, espresso in €/t, a copertura dei costi di gestione e smaltimento delle ceneri;
- Eff è l'efficienza elettrica netta, espressa in MWh/t.
- La componente $PMG_{o\&m}$ è l'elemento a copertura dei costi operativi e tiene conto dei costi di manutenzione ordinaria/straordinaria e dei costi del personale impiegato per la gestione degli impianti di produzione:

$$PMG_{o\&m} = man_{ord} + man_{stra} + pers + add$$

Dove:

- man_{ord} è l'elemento, espresso in €/MWh, a copertura dei costi di manutenzione ordinaria;
- man_{stra} è l'elemento, espresso in €/MWh, a copertura dei costi di manutenzione straordinaria;
- $pers$ è l'elemento, espresso in €/MWh, a copertura dei costi del personale impiegato per la gestione degli impianti di produzione;
- add è l'elemento additivo a copertura dei costi di stoccaggio e movimentazione della biomassa solida all'interno dell'area ove è localizzato l'impianto di produzione di energia elettrica, a copertura del costo del combustibile fossile richiesto per le procedure

di avvio dell'impianto di produzione e a copertura dei costi dei composti consumabili e degli additivi chimici richiesti per l'abbattimento degli inquinanti e per il trattamento delle acque in ingresso o in uscita dal processo, pari a 10 €/MWh.

- La componente PMG_{calore} è la componente associata ai ricavi derivanti dalla vendita del calore prodotto, in caso di impianti cogenerativi:

$$PMG_{calore} = - \left(\frac{P_{gas\ naturale}}{0,855} \right) \cdot MIN \left(\frac{H \cdot \eta_{reteTH}}{E}; \frac{H * \cdot \eta_{reteTH}}{E * } \right)$$

Dove:

- η_{reteTH} è il rendimento convenzionale della rete di trasporto del calore;
- $H*/E*$ è il rapporto forfetario tra la quantità H di energia termica prodotta nel mese di riferimento, espressa in MWh, destinata a un cliente finale o a un processo produttivo e la quantità di energia elettrica netta E prodotta nel mese di riferimento;
- $P_{gas\ naturale}$ è il prezzo di riferimento del gas naturale.

5.2. Calcolo dei PMG per impianti alimentati a biogas

I PMG spettanti alla produzione netta di energia elettrica per gli impianti alimentati a biogas, come previsto dall'art. 2 dell'Allegato A della Delibera, sono pari, per ciascun mese solare, alla somma della componente a copertura dei costi del combustibile PMG_{comb} , della componente a copertura dei costi operativi $PMG_{o\&m}$ e della componente associata ai ricavi derivanti dalla vendita del calore prodotto PMG_{calore} (esprese in €/MWh):

$$PMG_{spettanti} = PMG_{comb} + PMG_{o\&m} + PMG_{calore}$$

- La componente PMG_{comb} è l'elemento a copertura dei costi del combustibile e tiene conto dei costi di gestione del digestore:

$$PMG_{comb} = \frac{P_{comb} + 0,5 \cdot P_{trasp}}{(106,8 \cdot 0,6 + 15,8 \cdot 0,4) \cdot PCI_{CH_4} \cdot \eta E}$$

Dove:

- P_{comb} è l'elemento a copertura dei costi di alimentazione dei biodigestori espresso in €/t, nel caso di utilizzo del biogas derivato da FORSU, è pari a 0 €/t;
 - P_{trasp} è l'elemento, espresso in €/t, a copertura dei costi di trasporto del combustibile;
 - PCI_{CH_4} è il potere calorifico inferiore del gas naturale, espresso in MWh/Nm³, pari a 0,00996 MWh/Nm³;
 - ηE è l'efficienza elettrica netta dell'impianto di produzione di energia elettrica ed è pari a 0,35.
- La componente $PMG_{o\&m}$ è l'elemento a copertura dei costi operativi e tiene conto dei costi di manutenzione ordinaria/straordinaria e dei costi del personale impiegato per la gestione degli impianti di produzione:

$$PMG_{o\&m} = man + pers + smalt$$

Dove:

- *man* è l'elemento, espresso in €/MWh, a copertura dei costi di manutenzione ordinaria, dei costi di manutenzione straordinaria e degli altri costi non standardizzabili;
- *pers* è l'elemento, espresso in €/MWh, a copertura dei costi del personale impiegato per la gestione degli impianti di produzione;
- *smalt* è l'elemento, espresso in €/t, a copertura dei costi di gestione del digestato.
- La componente PMG_{calore} è la componente associata ai ricavi derivanti dalla vendita del calore prodotto, in caso di impianti cogenerativi:

$$PMG_{calore} = - \left(\frac{P_{gas\ naturale}}{0,855} \right) \cdot MIN \left(\frac{H \cdot \eta_{reteTH}}{E}; \frac{2.500 \cdot \eta_{TH} \cdot \eta_{reteTH}}{8.000 \cdot \eta E} \right)$$

Dove:

- η_{reteTH} è il rendimento convenzionale della rete di trasporto del calore;
- $P_{gas\ naturale}$ è il prezzo di riferimento del gas naturale;
- ηE è l'efficienza elettrica netta dell'impianto di produzione in assetto cogenerativo, pari a 0,35;
- η_{TH} è l'efficienza termica di generazione dell'impianto di produzione in assetto cogenerativo, pari a 0,40;
- $P_{gas\ naturale}$ è il prezzo di riferimento del gas naturale.

6. Erogazione dei corrispettivi

6.1. Erogazione dei corrispettivi in acconto

Il GSE provvederà a effettuare dei pagamenti in acconto con cadenza mensile, utilizzando una formula semplificata per il calcolo degli importi spettanti.

Gli importi saranno da erogare saranno pari alla sommatoria dei prodotti tra l'energia netta prodotta oraria per il differenziale tra il $PMG_{acconto}$ (stabilito in base alla tipologia e alla potenza dell'impianto) e il prezzo zonale orario nella zona di mercato di riferimento:

$$Corrispettivo_{mensile} = \sum_h [E_{netta,h} \cdot (PMG_{acconto} - Pz)]$$

In cui:

$E_{netta,h}$: Energia netta prodotta oraria;

$PMG_{acconto}$: Prezzo Minimo Garantito in acconto;

Pz : Prezzo zonale orario.

I $PMG_{acconto}$, sono pubblicati dal GSE sul proprio sito contestualmente al valore dei Prezzi Minimi Garantiti (come da art. 3.9 della Delibera) e sono differenziati per tipologia di impianto e potenza, sono inoltre calcolati a partire dai dati storici sui prezzi delle materie prime, dalle ulteriori componenti che compongono i PMG e ridotti di una quota cautelativa.

Il GSE si riserva in ogni caso la facoltà di rivedere, anche in corso d'anno, i valori dei PMG erogati in acconto, anche in considerazione degli andamenti dei mercati di riferimento delle materie prime e dell'energia elettrica. Inoltre, per i soli impianti nei quali una parte dell'energia è consumata in sito, il GSE si riserva la facoltà di ridurre ulteriormente il valore del PMG in acconto, dei corrispettivi unitari denominati CUSf,mreti e CUSf,mogs.

I listini dei prezzi aggiornati saranno pubblicati sul sito internet del GSE.

Produzione netta di energia elettrica e modalità di acquisizione dei dati di misura

La produzione di netta di energia elettrica, come definita all'art. 1, comma 3 dell'Allegato A alla deliberazione 132/224/R/eel e s.m.i. è la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia elettrica alla rete elettrica.

Qualora nell'ambito del contratto di incentivazione sia stato definito un valore puntuale dei servizi ausiliari, il GSE si riserva la facoltà di usare questo valore ai fini del calcolo dell'energia netta.

Nel caso di impianti in cessione totale in rete e in assenza di ulteriori punti di connessione alla rete, da cui sono alimentati i servizi ausiliari di impianto, la produzione netta di energia netta elettrica viene assunta pari all'energia effettivamente immessa in rete. In alternativa, qualora fossero presenti servizi ausiliari alimentati da un secondo punto di prelievo, la quota dei suddetti consumi sarà sottratta all'energia effettivamente immessa in rete. In entrambi i casi descritti, l'energia autoconsumata è pertanto posta pari a zero.

In tutti gli altri casi la produzione netta di energia elettrica viene calcolata a partire dai valori di energia lorda prodotta cui vengono sottratte le quote relative ai servizi ausiliari e le perdite di

rete e trasformazione. L'energia autoconsumata è definita, quindi, come parte della produzione netta non effettivamente immessa in rete.

In caso di variazioni alla configurazione impiantistica che comportino il passaggio da “cessione totale” a “cessione parziale”, il produttore dovrà, qualora non ne fosse già dotato, obbligatoriamente installare l'apparecchiatura di misura per l'energia lorda prodotta teleleggibile dal gestore di rete competente.

In ogni caso, il produttore è tenuto a comunicare al GSE eventuali modifiche alla configurazione impiantistica che dovessero intervenire sull'impianto, secondo quanto riportato nel paragrafo 9 delle presenti Regole

Il GSE acquisisce dal Gestore di Rete i dati di misura di energia elettrica prodotta ed effettivamente immessa con cadenza mensile entro il giorno 15 del mese m+1 successivo al mese di competenza m, secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'Allegato A alla deliberazione 132/2024/R/eel,

Per gli anni antecedenti al 2025, i dati di misura dovranno essere trasmessi con granularità oraria, mentre a decorrere dal 2025, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione 325/2024/R/eel, i dati di misura dovranno essere trasmessi con una granularità al quarto d'ora.

Sarà, inoltre, prevista la possibilità di inviare rettifiche da parte del Gestore di Rete entro cinque anni dalla data di competenza della misura, in analogia con quanto previsto dal TIS. Inoltre, nella fase di conguaglio, il GSE, potrà richiedere ai soggetti responsabili del servizio di misura l'invio di ulteriori dati utili a definire per ciascuna UP l'energia prodotta e/o immessa oggetto del provvedimento.

6.2. Energia esclusa dal riconoscimento dei PMG

Non ha diritto al riconoscimento dei PMG l'energia netta prodotta imputabile:

- alla frazione non biodegradabile dei rifiuti;
- al pellet o cippato non conforme alle classi di qualità A1/A2 secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 17225 (per impianti di potenza termica fino a 500 kWt);
- ai combustibili fossili (per impianti ibridi e per tutti gli impianti considerando una franchigia del 5%);
- ai biocombustibili non sostenibili (per impianti a biomasse di potenza termica superiore a 20 MWt e biogas di potenza termica superiore a 2 MWt).

6.3. Erogazione dei corrispettivi a conguaglio

Il GSE eroga a conguaglio, al termine di ciascun anno solare, la remunerazione spettante pari alla differenza, se positiva, tra i Ricavi Minimi Garantiti e i Ricavi Convenzionali.

6.3.1. Calcolo dei Ricavi Minimi Garantiti

Al termine di ogni anno, il GSE calolerà, per ogni impianto di produzione, i Ricavi Minimi Garantiti per l'intero anno, sulla base della seguente formula:

$$RMG = \sum PMG_{m,i} \cdot prod_{m,i}$$

dove:

- $PMG_{m,i}$ sono i prezzi minimi garantiti arrotondati alla seconda cifra decimale, relativi all'impianto di produzione in oggetto e riferiti a ciascun mese i ;
- $prod_{m,i}$ è la produzione netta di energia elettrica dell'impianto di produzione in oggetto relativa al mese i .

6.3.2. Calcolo dei Ricavi Convenzionali

Al termine di ciascun anno solare, il GSE calcola, per ogni impianto di produzione, i ricavi convenzionali dell'intero anno solare. Essi sono pari alla somma:

- dei prodotti orari tra la quantità di energia elettrica immessa in rete su base oraria che non ha percepito incentivi e la somma algebrica tra il prezzo zonale orario e il contributo residuo unitario di sbilanciamento di cui al comma 3.6, lettera a) dell'Allegato A alla deliberazione 132/2024/R/eel e s.m.i.;
- dei prodotti orari tra la parte della produzione netta di energia elettrica non effettivamente immessa in rete e la valorizzazione dell'energia elettrica consumata in sito di cui al comma 3.6, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 132/2024/R/eel e s.m.i.

Il contributo residuo unitario di sbilanciamento viene convenzionalmente determinato dal GSE, su base mensile e a livello nazionale, in misura pari al rapporto tra la somma delle quote residue del corrispettivo orario di sbilanciamento attribuito da Terna al GSE in relazione a tutti i punti di dispacciamento per UP programmabili non rilevanti di propria competenza, e la quantità di energia elettrica complessivamente immessa e afferente ai medesimi punti di dispacciamento. Si precisa che il GSE determina tale corrispettivo sulla base delle fatture pubblicate da Terna e disponibili al momento del calcolo.

La valorizzazione dell'energia elettrica consumata in sito è convenzionalmente pari, su base oraria, alla somma tra il Prezzo Unico Nazionale (PUN), i corrispettivi unitari denominati CUSf,mreti e CUSf,mogs di cui al Testo Integrato Scambio sul Posto calcolati per la rispettiva tipologia di utenza in prelievo e i corrispettivi unitari di cui agli articoli 23-bis, 25-bis e 25-ter del Testo Integrato Settlement ove applicabili per la rispettiva tipologia di utenza in prelievo. Si sottolinea che i PMG spettanti per singolo combustibile, i contributi residui unitari di sbilanciamento e tutti gli altri parametri utili al calcolo dei PMG saranno calcolati e pubblicati dal GSE sul sito internet <https://www.gse.it/>.

Il GSE, per ogni impianto di produzione alimentato da biogas e da biomasse solide, nell'ambito della convenzione:

- a) riconosce a conguaglio al rispettivo produttore la remunerazione spettante, pari alla differenza, se positiva, tra i Ricavi Minimi Garantiti per l'intero periodo e i ricavi convenzionali dell'intero periodo;
- b) applica i corrispettivi previsti dal Decreto Ministeriale 24 dicembre 2014 per il Ritiro Dedicato, a copertura dei propri costi amministrativi.

7. Richieste di conguaglio

I produttori sono tenuti a trasmettere al GSE una comunicazione nell'anno N+1, con riferimento alla produzione elettrica dell'anno N, finalizzata alla verifica da parte del GSE della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dei BIO-PMG a conguaglio e al mantenimento dei PMG in acconto.

7.1. Modalità di richiesta di conguaglio

Le modalità di trasmissione della comunicazione con i dati a consuntivo dell'impianto di produzione, propedeutici al riconoscimento a conguaglio dei BIO-PMG, saranno rese note successivamente dal GSE sul proprio sito internet.

7.2. Focus: requisito di sostenibilità dei combustibili utilizzati

Il DM 7 agosto 2024, in attuazione del D.Lgs. 199/2021 di recepimento per lo Stato italiano della Direttiva (UE) 2018/200, abroga il precedente DM del 14 novembre 2019 e introduce alcune novità per il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità per gli impianti alimentati a biocombustibili. In particolare, istituisce il Sistema Nazionale di Certificazione per gli impianti termoelettrici alimentati a biomassa solida o biogas. Sono soggetti a tale obbligo gli impianti alimentati a biocombustibili solidi di potenza termica superiore a 20 MWt e impianti alimentati a biocombustibili gassosi di potenza termica superiore a 2 MWt.

Inoltre, lo stesso DM prevede, all'art. 21, comma 4, un periodo transitorio di 9 mesi dall'entrata in vigore del DM stesso (dal 27 agosto 2024 al 27 maggio 2025) durante il quale il rispetto dei requisiti riportati nel D.Lgs. 199/2011 (art. 42, commi da 7 a 11) può essere dimostrato tramite autodichiarazione del produttore, resa ai sensi del DPR 445/2001. Per i soli impianti alimentati a biomassa legnosa è necessario inviare la documentazione comprovante la tracciabilità e rintracciabilità della biomassa ai sensi del DM 2 marzo 2010 e dalla documentazione connessa a quanto previsto dal D.Lgs. 34/2018 "Testo Unico delle Foreste e delle Filiere forestali" (TUFF) o al sistema di dovuta diligenza ai sensi del Regolamento (UE) 995/2010 e del Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR).

A tal fine, il GSE, in accordo con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, rende disponibile il format di autodichiarazione per il periodo transitorio di cui sopra (Allegato "*Dich_sost_biom_transitorio*"). La dichiarazione va presentata in occasione della richiesta di conguaglio da effettuarsi nell'anno N+1, in riferimento alla produzione elettrica dell'anno N, fermi restando eventuali conguagli che dovessero derivare dalle successive verifiche del MASAF, sulla tracciabilità e rintracciabilità della biomassa legnosa utilizzata.

In riferimento alla produzione elettrica non ancora realizzata, il produttore è tenuto all'invio di un'impegnativa (Allegato "*Dich_sost_biom_imp*"), la cui validità è fino al 27 maggio 2025, in cui si impegna a utilizzare esclusivamente biocombustibili sostenibili o, viceversa, a comunicare mensilmente al GSE la quota parte di biocombustibili non sostenibili utilizzata. La prima impegnativa va inoltrata in allegato alla richiesta di adesione al meccanismo. Per i soli impianti che richiedono la decorrenza retroattiva del contratto va compilata anche la parte relativa al periodo transitorio.

Per tutti gli impianti alimentati a biogas e biomasse che hanno una potenza termica inferiore a quella prescritta dal D.Lgs. 199/2021, è possibile inviare una richiesta di esenzione, secondo il modello predisposto dal GSE (Allegato “*Dich_sost_biom_ese*”).

Nella sezione web dedicata BIO-PMG sono disponibili tutti i documenti sopra elencati.

8. Modalità di fatturazione e pagamento

Ai fini della valorizzazione del beneficio previsto dal meccanismo BIO-PMG, il GSE, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di competenza, fatto salvo il caso di mancata comunicazione delle misure da parte del soggetto responsabile dei dati di misura, rende disponibili al produttore sul portale informatico i dati inerenti agli importi spettanti in acconto del suddetto beneficio.

Relativamente all'erogazione degli importi di cui al meccanismo BIO-PMG, il GSE riconosce mensilmente al produttore un importo in acconto, calcolato secondo le modalità indicate nelle Regole, salvo successivo conguaglio al termine di ciascun anno solare.

La fattura del Produttore deve essere emessa in forma elettronica secondo le caratteristiche previste dal Decreto 5 aprile 2013, n. 55 (c.d. “FatturaPA”).

A tal fine, il GSE pubblica sul portale informatico un preliminare di fattura che il produttore deve completare inserendo il “numero” che vuole assegnare al documento.

A seguito del completamento del preliminare di fattura, il GSE, fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, produce le fatture in formato XML provvedendo a firmarle digitalmente e a trasmetterle, per conto del produttore, al Sistema di Interscambio (SdI). Le funzionalità del portale informatico metteranno a disposizione del produttore sia la fattura elettronica sia le notifiche di accettazione di SdI. Entrambi i documenti dovranno essere scaricati dal produttore ai fini della conservazione sostitutiva. Le fatture emesse con modalità diverse non saranno accettate dal GSE e, pertanto, verranno rifiutate.

Il corrispettivo riconosciuto assumerà la natura di integrazione di prezzo in quanto è volto a reintegrare gli eventuali maggiori costi sostenuti rispetto ai proventi derivanti dalla vendita di energia sul mercato. Pertanto, tali corrispettivi dovranno essere fatturati con IVA, in regime di “reverse charge”.

Il termine di pagamento è fissato all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo alla data di fatturazione da parte del produttore (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma). Tale termine è subordinato:

- a. al completamento da parte del Produttore delle informazioni di numero fattura nel preliminare di fattura reso disponibile dal GSE;
- b. alla ricezione della notifica di accettazione da parte dello SdI della fattura emessa. Eventuali ritardi sui pagamenti dovuti a rifiuti e ritardi da parte dello SdI non daranno luogo al riconoscimento degli interessi di mora;
- c. alla ricezione della liberatoria a seguito delle verifiche effettuate dal GSE, come previsto dal DM 18 gennaio 2008, n. 4, concernente le modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR n. 602 del 1973.

8.1. Corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dal GSE

La tariffa da corrispondere al GSE, differenziata per fonte di alimentazione, è calcolata sulla base della potenza nominale di ciascun impianto, applicando corrispettivi unitari variabili in funzione degli scaglioni progressivi di potenza, e prevede un importo massimale annuo di 10.000 €.

Il corrispettivo unitario per kW, riferito ai singoli scaglioni è pari a:

- 1,2 €/kW per $3 \leq P \leq 20$
- 1 €/kW per $20 < P \leq 200$
- 0,9 €/kW per $200 < P$

La tariffa è applicata, con cadenza annuale, agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomasse solide, ai sensi dell'articolo 3-ter del Decreto-Legge 57/23, che nell'anno di riferimento beneficiano, per almeno un giorno, dello strumento dei Prezzi Minimi Garantiti, esclusi gli impianti con potenza nominale inferiore a 3 kW.

Il GSE rende disponibile annualmente la fattura relativa ai corrispettivi a copertura dei costi amministrativi del GSE. La fattura verrà inviata al Produttore tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e resa disponibile sul portale GSE. L'importo fatturato sarà oggetto di compensazione sugli importi che verranno erogati al produttore.

In caso di mancata compensazione, il GSE si riserva la facoltà di avviare, nelle sedi opportune, le azioni necessarie al recupero del credito.

8.2. Cessione del credito e mandato irrevocabile all'incasso

8.2.1. Cessione del credito

La cessione dei crediti consente al Soggetto Responsabile di trasferire la titolarità dei crediti vantati verso il GSE a un soggetto cessionario.

- Il GSE riconoscerà il pagamento dei crediti a favore del soggetto cessionario se sono rispettate le seguenti condizioni: la cessione dei crediti deve avere ad oggetto la totalità dei crediti, presenti e futuri, vantati dal cedente nei confronti del GSE, fino alla scadenza del Contratto o all'eventuale retrocessione;
- i crediti devono essere ceduti a un unico cessionario;
- l'atto di cessione dei crediti deve:
 - essere stipulato in data successiva alla sottoscrizione del Contratto;
 - essere redatto utilizzando l'apposito modello standard disponibile sul sito istituzionale del GSE (www.gse.it);
 - avere la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio;
 - essere notificato al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a Posta Elettronica Certificata, come descritto nelle istruzioni presenti sul sito internet del GSE (www.gse.it);
 - riportare in allegato il Contratto quale parte integrante dell'accordo di cessione;
 - essere espressamente accettato dal GSE.

La cessione del credito ha validità fino all'accettazione da parte del GSE dell'eventuale atto di retrocessione del credito. La retrocessione dell'intero credito residuo al cedente originario deve avvenire nella stessa forma, rispettando le medesime condizioni sopra riportate, con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti cui si riferisce.

Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo all'accettazione della retrocessione. Il GSE non è responsabile in caso di mancata, errata e/o ritardata ricezione dell'atto.

L'accettazione, sia della cessione sia della retrocessione dei crediti, non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

Si segnala che eventuali richieste di variazione di coordinate bancarie potranno essere inviate dal Cessionario a mezzo raccomandata o a mezzo Posta Elettronica Certificata, utilizzando esclusivamente i modelli standard pubblicati sul sito del GSE (www.gse.it).

8.2.2. Mandato irrevocabile all'incasso

Il mandato irrevocabile all'incasso, a differenza della cessione di credito, non trasferisce la titolarità del credito, che resta in capo al mandante, ma solo la legittimazione a riscuoterlo in forza del mandato conferito.

Il mandato irrevocabile all'incasso:

- è ammesso esclusivamente per la totalità dei crediti, presenti e futuri, a favore di un unico mandatario sino a eventuale revoca espressa. Le modalità di attivazione del mandato sono le stesse previste per la cessione del credito sopra riportate;
- il mandato irrevocabile all'incasso ha validità fino all'accettazione da parte del GSE dell'eventuale atto di revoca. La revoca del mandato irrevocabile deve avvenire nella stessa forma, rispettando le medesime condizioni sopra riportate, con la quale è stato stipulato il mandato irrevocabile all'incasso cui si riferisce;
- il GSE provvederà a pagare i crediti residui al Soggetto Responsabile a decorrere dal secondo mese successivo all'accettazione della revoca del mandato. Il GSE non è responsabile in caso di mancata, errata e/o ritardata ricezione dell'atto.

Si segnala che eventuali richieste di variazione di coordinate bancarie potranno essere inviate dal mandatario a mezzo raccomandata o a mezzo Posta Elettronica Certificata, utilizzando esclusivamente i modelli standard pubblicati sul sito del GSE (www.gse.it).

9. Verifiche e controlli

Ferme restando le responsabilità in materia di controlli afferenti alla sostenibilità dei “biocombustibili” utilizzati, così come definiti all’art. 2, comma 1 del Decreto Interministeriale 7 agosto 2024, poste in capo ai soggetti individuati all’art. 3, comma 1, del medesimo Decreto, il GSE, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 28/2011, si riserva di effettuare, negli ambiti di propria competenza, ulteriori controlli, sia di tipo documentale, sia attraverso sopralluoghi presso gli impianti, al fine di accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del regime dei Prezzi Minimi Garantiti.

10. Protezione e trattamento dei dati

I dati personali raccolti nel corso della presentazione dell’istanza di accesso al servizio BIO-PMG saranno oggetto di trattamento, per quanto di competenza del GSE, per le finalità afferenti all’espletamento delle attività descritte nelle presenti Regole Operative, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), nonché del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i.

Sulla base di quanto previsto dalle richiamate fonti normative di settore, i dati oggetto del trattamento saranno gestiti nel rispetto dei principi di limitazione, proporzionalità, minimizzazione, adeguatezza e necessità, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, e conservati per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati e comunque nel rispetto del mandato istituzionale di interesse pubblico proprio del GSE.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in Viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell’Amministratore Delegato. Il GSE ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell’Ufficio RPD, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica, e-mail: rdp@gse.it - PEC: rdp@pec.gse.it per ogni necessità di chiarimenti circa la gestione dei dati o per l’esercizio dei diritti dei soggetti interessati riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR. Il GSE, in qualità di Titolare del trattamento, valuta le istanze di accesso al servizio descritte nelle Regole Operative e ogni altra documentazione a corredo, svolge le attività di verifica e controllo secondo quanto sopra evidenziato, nonché le attività previste dalle specifiche deliberazioni ARERA quali, a titolo di esempio, quella di rendicontazione sulle erogazioni della remunerazione spettante per gli impianti di produzione alimentati da biogas e da biomasse solide.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR saranno quindi rese disponibili nell’ambito delle istanze/dichiarazioni richieste dal GSE e atti connessi, specifiche informative sulla protezione dei dati, con il fine di fornire ogni ulteriore informazione necessaria ad assicurare un trattamento lecito, corretto e trasparente, in considerazione di tale specifico contesto in cui i dati saranno trattati.

Si rammenta, infine, che il GSE cura il costante aggiornamento delle informative sulla protezione dei dati per adeguarle alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.